

Covid-19: primo tracciato per una riflessione nel nome della Costituzione*

di Alessandra Algostino – Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell’Università di Torino

ABSTRACT. The upheaval caused by the Coronavirus crosses central items of constitutional law. The paper intends to propose a map of the issues that the reaction to Covid-19 raises: from the limitations of rights to differentiated regionalism, from the role of the State and public services to the limits of decisions anchored at the national level. In conclusion, it reflects on the changes that the crisis can trigger, from the risks of lockdown of rights and of social conflict to the claim of “other” normality.

SOMMARIO. 1. Breve premessa. – 2. Lo Stato di emergenza e il bilanciamento fra diritti. – 3. Il ruolo del pubblico e dello Stato. – 4. Lanciando lo sguardo oltre.

1. Breve premessa

Nell’affrontare il tema dell’emergenza Coronavirus, la sensazione è di spaesamento, a fronte di un fenomeno che ha sconvolto quasi in un istante la società e le esistenze delle persone e può mutare repentinamente il corso della storia; insieme, tuttavia si avverte anche il desiderio e

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum sull’emergenza CoViD-19.

l'urgenza di comprendere ed analizzare quanto sta accadendo. Il senso di inadeguatezza si accompagna alla percezione di un dovere e una responsabilità di non tacere.

Serve peraltro il tempo della riflessione; quindi, ci si limita qui al tentativo di abbozzare una prima mappa delle questioni e degli interrogativi che la tragica (ma non imprevedibile) comparsa del Covid-19 attraversa e solleva.

2. Lo Stato di emergenza e il bilanciamento fra diritti

Senza dubbio una trasformazione che *prima facie* inquieta è l'instaurazione di uno stato di emergenza. A fronte di un'emergenza sanitaria drammatica e globale come quella in corso, riconosciuta come pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità¹, anche per chi è profano in conoscenze mediche ed epidemiologiche, paiono difficilmente contestabili nel merito le scelte adottate; scelte condivise, fra l'altro, ormai da moltissimi Paesi, se pur con alcune varianti. Questo peraltro non implica, che in nome del contrasto al virus, si debba convergere in un clima di retorica unità nazionale, che dimentichi sia differenze e diseguaglianze sia precedenti ed attuali responsabilità.

Restiamo tuttavia per ora allo stato di emergenza². È indubbio che il *lockdown*³ impatti su libertà fondamentali, limitando diritti costituzionali, *in primis*, la libertà di circolazione (art. 16) e il diritto di riunione (art.17), quindi, a cascata, anche alcune forme di manifestazione del pensiero (art. 21), di libertà di religione (art. 19), il diritto di sciopero (art. 40), il diritto-dovere al lavoro (art. 4),

¹ L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza globale il 30 gennaio 2020.

² Il primo atto è stato la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale con Delibera del Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, ai sensi dell'art. 7.1, lett. c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione civile. I poteri di emergenza di cui alla legislazione sulla protezione civile – per inciso (pur senza approfondire in questa sede il tema) – non mancano di sollevare dubbi di legittimità costituzionale; per un primo approccio, cfr. G. AZZARITI, *L'eccezione e il sovrano. Quando l'emergenza diventa ordinaria amministrazione*, in *Costituzionalismo.it*, 17 febbraio 2010, nonché, anche per una sintesi dei principali orientamenti dottrinari in tema, C. PINELLI, *Un sistema parallelo. Decreti-legge e ordinanze d'urgenza nell'esperienza italiana*, in *Dir. pubbl.*, n. 2/2009, pp. 317 ss.

Una ricognizione di tutti i provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19 è in www.governo.it/it/coronavirus-normativa.

³ Cfr. le misure elencate all'art. 1, c. 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

l'iniziativa economica privata (art. 41), il diritto di istruzione (artt. 33 e 34), la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15).

Il bilanciamento, *ça va sans dire*, è in senso lato, con il diritto – fondamentale (l'unico ad esser qualificato tale dalla Costituzione) – alla salute; senza dimenticare come la salute sia definita altresì un «interesse della collettività» (art. 32)⁴. Le limitazioni trovano quindi un fondamento espresso, quanto alla libertà di circolazione, nei «motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16); quanto alla libertà di riunione, nei «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica» (art. 17); e in relazione all'iniziativa economica privata nella previsione che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41).

Si ragiona di restrizioni che integrano uno stato di inedita sospensione nell'esercizio dei diritti: affinché le misure eccezionali si mantengano entro la cornice della Costituzione e di una forma di Stato democratica, evitando la diffusione del virus politico dell'autoritarismo, occorre che siano rispettati alcuni requisiti.

a) La temporaneità.

Le misure devono essere a tempo determinato e costantemente connesse con lo stato di fatto che le ha originate. Nessuno spazio deve essere lasciato a normalizzazioni dell'emergenza. In questo senso, è da condannare quanto accade in Stati come l'Ungheria, che approfittano dell'emergenza per compiere un ulteriore passo verso lo Stato autoritario, con l'approvazione di una legge che concede sostanzialmente pieni poteri al premier, senza limiti di tempo⁵, ma preoccupa anche l'adozione, come è avvenuto in Francia, sulla scia della reazione al Covid-19, di rapide modifiche al quadro legislativo esistente, con l'istituzionalizzazione di stati di emergenza *ad hoc*⁶: non è certamente lo stato di emergenza il momento per riforme del sistema.

b) La proporzionalità e la ragionevolezza.

Le misure derogatorie devono essere strettamente proporzionali e ragionevoli rispetto allo scopo perseguito, ovvero la tutela della salute⁷. Sono scelte rimesse al decisore politico, ma evidentemente

⁴ Fra i molti, B. CARAVITA, *L'Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana*, in *Federalismi.it*, n. 6/2020.

⁵ [Act XII of 2020 of March 31, 2020 On Protecting Against the Coronavirus](#); per primi commenti, cfr. le indicazioni bibliografiche sul sito dell'Associazione Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, *Comparative Covid Law*, <https://comparativecovidlaw.com/hungary/>.

⁶ Loi n. 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, spec. art. 2; in argomento, cfr. D. ROUSSEAU, *L'urgence des libertés*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1/2020.

⁷ *Ex multis*, cfr. V. BALDINI, *Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2020.

giustificate in relazione a dati la cui valutazione è compiuta dal sapere medico. Si pone, dunque, la questione del rapporto fra politica, diritto e tecnica ed è sottile il crinale fra legittimazione delle scelte sulla base di risultanze scientifiche e rischio di rimettere decisioni politiche a tecnici, dotandole dell'insindacabilità politica connessa alla loro sussunzione nella razionalità tecnica.

Trattandosi poi di restrizione di diritti fondamentali occorre che il bilanciamento conduca a tutelare nel massimo grado possibile con la preservazione del diritto alla salute gli altri diritti. Non sembra, ad esempio, che l'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti della Confederazione nazionale dell'Unione Sindacale di Base (USB), in relazione allo sciopero proclamato per il 25 marzo 2020, limitato nei servizi essenziali alla durata di un solo minuto simbolico, tenga in adeguata considerazione la salvaguardia del diritto di sciopero e di azione sindacale (artt. 39 e 40 Cost.)⁸.

Così come il decreto interministeriale che chiude i porti alle navi che soccorrono i naufraghi⁹, al di là dell'intrinseca irragionevolezza di distinguere a seconda dello stato di bandiera della nave, viola il diritto alla vita, il diritto alla salute, il principio di non *refoulement* e il diritto di asilo, nonché nello specifico il diritto dei naufraghi ad essere condotti in un porto sicuro, come sancito dalle norme di diritto internazionale, risultando irragionevole il bilanciamento con il diritto alla salute alla base dell'emergenza sanitaria¹⁰; le esigenze legate all'epidemia di Covid-19, al più, potrebbero dar luogo a controlli sanitari e a provvedimenti di quarantena (in primo luogo a tutela delle persone soccorse).

Il bilanciamento si pone quindi inevitabilmente allorché si ragiona di tracciamento dei dati personali, che sia a fini di prevenzione, per mappare i contatti di un eventuale "positivo" al virus, o che sia a fini di controllo del rispetto delle misure adottate. È una questione di confini, di evitare lo scivolamento verso l'autocrazia digitale o il capitalismo della sorveglianza; restando peraltro tutt'altro che indifferente che gli strumenti utilizzati e i soggetti coinvolti, siano i colossi del web o, comunque, imprese private, piuttosto che istituzioni e infrastrutture pubbliche.

⁸ Cfr. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Comunicato stampa "Coronavirus, Garante apre procedimento nei confronti di USB" (<https://www.cgsse.it/web/guest/dettaglio-comunicato-da-home?id=2905>).

⁹ Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro della salute, Decreto R.0000150 del 7 aprile 2020.

¹⁰ Cfr. le osservazioni di F. VASSALLO PALEOLOGO, *Il governo inasprisce il decreto sicurezza bis di Salvini e criminalizza il soccorso umanitario*, in Associazione Diritti e Frontiere, 8 aprile 2020 (<https://www.a-dif.org/>).

D'altro canto, invece, la mancata chiusura di alcuni settori produttivi, o la prematura riapertura di altri (quale l'industria degli armamenti), sulla base di pressioni da parte degli imprenditori, prospetta un cedimento nella tutela come "fondamentale" della salute delle persone – tutte – rispetto al perseguimento di interessi economici.

Non si misconosce con questo la necessità di tutelare il lavoro, ma, per l'appunto, ricordando qual è il senso del lavoro posto a fondamento della Repubblica: il suo essere *trait d'union* fra democrazia politica e democrazia economica, strumento di dignità ed emancipazione della persona e della società, non merce, dal quale estrarre profitto.

Infine, uno stato di emergenza legittimato dalla necessità di salvaguardare la salute, deve tutelare la salute di tutti, a partire dai soggetti vulnerabili, non ripercorrendo la tragica storia di diritti minori oltrepassate le porte delle Residenze Sanitarie Assistenziali, i cancelli delle carceri¹¹ o gli ingressi dei vari centri di detenzione e accoglienza dei migranti¹².

Particolare attenzione deve, inoltre, essere prestata al fatto che le ricadute, in termini di qualità della vita, condizioni sociali ed economiche, sulle esistenze delle persone delle misure di distanziamento sociale facilmente enfatizzano le vulnerabilità e riproducono ed incrementano le disuguaglianze¹³. Occorre bilanciare l'impatto diseguale che lo stato di emergenza produce.

c) Il rispetto di forme ed equilibri in relazione al potere dell'esecutivo.

L'adozione di misure emergenziali comporta forme di concentrazione di ingenti poteri in capo ai vertici degli esecutivi, ma una democrazia richiede che tali poteri non siano pieni, ossia che siano garantiti il controllo e l'intervento da parte di altri organi.

Nel caso italiano, questo implica la necessità di assicurare l'esercizio del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, come del Parlamento¹⁴, che dovrebbe essere costantemente informato, e non solo, come prevede il decreto legge n. 19 del 2020, ogni quindici giorni (art. 2, c. 5). Le Camere dovrebbero pronunciarsi, sia pure in sede di conversione dei decreti legge – e fermo

¹¹ In argomento, cfr. A. LORENZETTI, *Il carcere ai tempi dell'emergenza Covid-19*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3/2020.

¹² Cfr. il documento, a firma di numerose associazioni, *Emergenza Covid-19. L'impatto sui diritti delle/dei cittadine/i straniere/i e le misure di tutela necessarie: una prima ricognizione*, 22 marzo 2020.

¹³ Fra le quali, quelle di genere; cfr. L. RONCHETTI, *La pandemia costituzionale in un'ottica di genere*, in *European Law and Gender*, www.elan.jus.unipi.it, 30 marzo 2020; F. FILICE, *La parità di genere alla prova del Covid 19*, in *Diritto Penale e Uomo*, n. 4/2020; sulle disuguaglianze economiche, per un primo approccio, M. FRANZINI, *Il Covid-19 e le disuguaglianze economiche*, in *Questione giustizia on line*, 8 aprile 2020.

¹⁴ Cfr. C. TRIPODINA, *La Costituzione al tempo del Coronavirus*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2020, pp. 83 ss.

restando che occorre riflettere, quando trattasi di limitazione dei diritti, sulla surrogabilità fra decreto legge e legge in senso formale – sui provvedimenti adottati dall'esecutivo; così come, eventualmente, adottare mozioni, risoluzioni o ordini del giorno, a monte e a valle delle scelte degli organi esecutivi. Il Parlamento rientra fra quei servizi essenziali (essenziali per la democrazia) che non possono essere chiusi o depotenziati¹⁵. Che si tratti di luoghi idonei dove i parlamentari possano riunirsi in sicurezza o di strumenti a distanza, deve essere garantito alle Camere di esercitare in pieno la loro funzione¹⁶, che non può essere ridotta all'esercizio di un mero voto di ratifica o ad un ruolo meramente burocratico. Fondamentale resta l'esercizio del controllo, così come la discussione, e la conseguente mediazione politica, in grado di riflettere il carattere plurale, e anche oppositivo, della rappresentanza.

Quanto alle forme, come è stato sottolineato da numerosi costituzionalisti¹⁷, trattandosi di limitazione di diritti fondamentali per le quali è prevista la riserva di legge, occorre un atto avente forza di legge, quando non – come accennato *supra* – *tout court* la legge formale.

In questo senso non è costituzionalmente legittimo il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che, se pur all'interno della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale previsto dal Codice della protezione civile¹⁸, introducono *ex novo* misure limitative dei diritti (essendo del tutto inadeguata la delega in bianco contenuta nel decreto legge n. 6 del 2019¹⁹ e non potendo un atto avente forza di legge intervenire *ex post* in sanatoria²⁰); mentre, *prima facie*, pare coerente con il quadro costituzionale il decreto legge n. 19 del 2020, che stabilisce nel dettaglio le limitazioni (lasciando impregiudicata, tuttavia, la necessità di indagare la ragionevolezza della sfera di discrezionalità che lo stesso decreto legge riconosce in capo all'esecutivo e alle Regioni)²¹.

¹⁵ ...nella consapevolezza, peraltro, che la debolezza odierna non è che espressione del conclamato stato di crisi del Parlamento e della rappresentanza.

¹⁶ Sul punto, fra gli altri, N. LUPO, *Perché non è l'art. 64 Cost. a impedire il voto "a distanza" dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una "re-ingegnerizzazione" dei procedimenti parlamentari*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3/2020.

¹⁷ Per tutti, si veda G. AZZARITI, *I limiti costituzionali della situazione d'emergenza provocati dal Covid-19*, in *Questione giustizia*, 27 marzo 2020.

¹⁸ Art. 7.1, lett. c), del decreto legislativo n. 1 del 2018.

¹⁹ Cfr. G. SILVESTRI, *Covid-19 e Costituzione*, in *Unicost*, www.unicost.eu, 10 aprile 2020, spec. par. 3.

²⁰ Il riferimento è al decreto legge n. 19 del 2020.

²¹ Cfr. artt. 2 e 3 del decreto legge n. 19 del 2020.

3. Il ruolo del pubblico e dello Stato

L'emergenza sanitaria in atto muta la materia oggetto delle riflessioni in ordine al ruolo dello Stato. Da un lato, essa rivela i pesanti danni causati dallo smantellamento delle strutture statali, sanitarie *in primis*²², ma anche dei servizi in grado di sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese. Sono messi a nudo i vuoti derivanti da un sistema sanitario sottofinanziato, dallo smembramento della medicina preventiva e territoriale, così come la fragilità delle misure di sostegno sociale, sempre più depauperate, quando non surrogate da politiche di espulsione delle marginalità sociali o dalla ghetizzazione delle fasce sociali deboli nel mercato del lavoro sommerso. Ad essere abbandonato è, per ragionare in termini costituzionali e andando alle radici, il progetto di emancipazione e di eguaglianza sostanziale della Costituzione (art. 3, c. 2).

Dall'altro lato, *a contrario*, emerge il carattere fondamentale che assume la presenza di un servizio sanitario di tipo universalistico ed adeguato, così come, ampliando il discorso, la necessità di istituzioni pubbliche in grado di mettere al centro la cura della *polis*, in senso stretto, come tutela della salute e della vita dei cittadini, assicurandosi che essa prevalga rispetto alle istanze egemoniche della *grundnorm* "profitto".

Ancora, considerando un altro fondamentale compito dello Stato, l'istruzione, si può rilevare come, in parallelo con quanto avvenuto nell'ambito della sanità, non grazie alle scelte politiche/legislative o alle risorse finanziarie conferite, bensì "nonostante esse", il momento in cui viviamo, ovvero la sospensione della scuola (di ogni ordine e grado, compresa l'università), evidenzia l'importanza e la vitalità della scuola pubblica e inclusiva (la scuola della Costituzione) e, insieme, l'imprescindibile funzione di eguaglianza (sostanziale) che essa veicola; una funzione che l'esperienza della didattica a distanza, utile, senza dubbio, dato il distanziamento sociale, non è in grado di esercitare, amplificando, anzi, facilmente, nonostante l'impegno dei docenti, le diseguaglianze e le esclusioni²³.

²² A. CAUDURO, P. LIBERATI, *Sull'emergenza (annunciata) del Servizio sanitario nazionale*, in *Giustizia insieme*, Diritto dell'emergenza Covid 19, n. 954 - 28 marzo 2020 (www.giustiziainsieme.it).

²³ Cfr. *La scuola pubblica e la retorica della "didattica a distanza". Un appello*, in *MicroMega on line*, 8 aprile 2020.

Altra questione: siamo di fronte ad un (possibile?) “rinvigorismento” dello Stato²⁴ quale soggetto che si contrappone sia agli enti substatuali sia alle organizzazioni sovranazionali?

Per restare al caso italiano, l'emergenza Coronavirus palesa, guardando al passato, gli effetti nefasti di anni di “autonomia”, aziendalizzazione e parcellizzazione del sistema sanitario, ovvero, nel presente, le difficoltà di un approccio coordinato e coerente a livello nazionale²⁵, e, proiettandosi nel futuro, i danni che può produrre il regionalismo differenziato (quantomeno per come oggi si prospetta, ovvero nel segno del mantenimento e del perseguimento della disegualianza, in direzione opposta rispetto all'“eguaglianza sostanziale”).

Quanto alle organizzazioni sovranazionali si impone, una volta di più, una riflessione critica sull'Unione europea, che – sintetizzando – mostra sia di essere incapace di esercitare un ruolo, se non di guida, di coordinamento e di sostegno delle politiche nazionali, sia di essere subordinata alle istanze economiche dei “poteri forti”, mantenendo un approccio ai diritti in stile economia sociale di mercato²⁶.

Il carattere globale della pandemia mette quindi in luce la necessità di un coordinamento politico a livello mondiale: lo Stato si dimostra, nei fatti, l'unica istituzione che ha la forza di adottare scelte politiche di contrasto rispetto al diffondersi del virus e tese all'azione di cura dei cittadini, ma allo stesso tempo appare intrinsecamente incapace di reazioni, a fronte di un virus senza confini, che non contemplino un arroccamento nazionalista.

Senza accedere a facili, e allo stato, utopici, entusiasmi sul costituzionalismo globale, in un'era in cui globale è la *governance* del neoliberismo, con la sua rete di cui lo Stato non costituisce che un nodo, dall'ossimorica sovranità etero-diretta, dobbiamo concludere nel senso della centralità degli Stati nazionali?

²⁴ Si muove dal presupposto che lo Stato non sia comunque un soggetto in via di estinzione ma abbia subito un processo di trasformazione, che ne ha amplificato la natura etero-diretta (rispetto ai sovrani della *global economic governance*) ma allo stesso tempo essenziale per rispondere alle necessità delle *élites* del neoliberismo in termini di ordine ed ammortatori sociali, nonché di ancora di salvataggio in caso di crisi economica (sul punto, ci si permette di rinviare, anche per riferimenti alla letteratura sul tema, a A. ALGOSTINO, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018, spec. pp. 100 ss.).

²⁵ Il riferimento è alle varie ordinanze, non sempre motivate da peculiari esigenze territoriali adottate dalle varie regioni, quando non da singoli sindaci; in argomento, fra gli altri, F. CLEMENTI, *Il lascito della gestione normativa dell'emergenza: tre riforme ormai ineludibili*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3/2020, par. 3.

²⁶ Cfr. M. LUCCHESI, M. PIANTA, *L'Europa senza rotta*, in *Sbilanciamoci.info*, Newsletter n. 609 del 10 aprile 2020.

Last, but not least: se recupero del ruolo dello Stato fosse, in che senso? Quali sono le *chances* di un sovranismo democratico e sociale²⁷, magari coniugato con un rinnovato internazionalismo? Lo Stato (democratico), come istituzione che necessariamente contiene al suo interno posizioni plurali e il conflitto, avrà la forza di riportare al centro la politica? Saprà resistere alle pressioni dei poteri economici?

Un primo banco di prova è la resistenza nei confronti di immediate riaperture (quando non di mancate chiusure) di settori produttivi, ovvero l'applicazione del secondo, negletto, comma dell'art. 41 della Costituzione, laddove l'asserzione, in puro stile liberale, del primo comma: «l'iniziativa economica privata è libera», è circoscritta dall'affermazione che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

Messo alla prova è anche il terzo comma dell'art. 41 Cost.: le misure che saranno adottate per fronteggiare la crisi economica, saranno «indirizzate e coordinate a fini sociali», nell'orizzonte dell'art. 3, comma 2, o mireranno a salvaguardare non tanto il lavoro quanto i profitti (di alcuni)? Gli strumenti di assistenza sociale saranno concepiti nella prospettiva dell'emancipazione o in quella di ammortizzatori sociali atti unicamente a calmierare e neutralizzare esplosioni di conflitto sociale?

4. Lanciando lo sguardo oltre

Infine, una mappa delle questioni che ruotano attorno al Coronavirus, non può prescindere dal tentare di immaginare i territori inesplorati che una crisi dall'impatto globale e così profondo, sulla società e sulle esistenze di ciascuno, può avere. Costituirà uno spartiacque, e in che modo?

I limiti di politiche, *embedded* al finanzia-capitalismo, di decurtazione e privatizzazione dei servizi pubblici sono evidenti, ma “passato il pericolo” non è altrettanto scontato che ciò generi un'inversione. Anzi, nella crisi economica si annida il rischio di politiche di austerità, di ulteriore liquidazione dei servizi pubblici, di distruzione di quel che resta del diritto del lavoro, nel nome delle esigenze della “ripresa”; per tacere della crescita delle diseguaglianze che la crisi può

²⁷ Così A. SOMMA, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, DeriveApprodi, Roma, 2018.

trascinare con sé. Occorre vigilare perché il c.d. *smart working* o *home working*, da strumento che, in un'ottica emergenziale, tutela il lavoro insieme alla salute delle persone, così come salvaguarda l'erogazione di servizi, non si normalizzi, favorendo un processo di individualizzazione – solitudine e debolezza – del singolo lavoratore e una dilatazione del tempo-lavoro, indistinto rispetto al tempo-vita e oggetto di una progressiva espropriazione, nell'orizzonte di una crescita del biopotere.

Il pericolo è che al Covid-19 segua il virus di un TINA (*There Is No Alternative*) che colpisce, forse, più ancora che non le classiche libertà liberali, i diritti sociali e del lavoro, così come gli spazi del dissenso, con un *lockdown* del conflitto sociale.

Ancora: l'acqua cristallina dei fiumi e l'aria tersa delle città senza la cappa di smog, così come il legame fra epidemie, deforestazione, riscaldamento climatico e *débâcle* ambientale²⁸, saranno ricordi o ipotesi per costruire un nuovo programma politico?

Il ritorno alla normalità deve essere ad un'*altra normalità*²⁹, altrimenti «ci ritroveremo in una nuova barbarie»³⁰; ma esistono le forze sociali e politiche in grado di rivendicare e sostenere un mutamento di rotta?

Nell'emergenza sono venute alla luce o si sono reinventate forme di solidarietà sociale³¹, in alcuni casi si sono costruiti inediti legami “di vicinato”, che manifestano l'esistenza di una vivacità sociale, che spazia dai movimenti sociali all'associazionismo nelle sue mille sfumature, ma piccoli sommovimenti dal basso avranno la forza di articolarsi in una dimensione collettiva ampia e capace di proporre e far irrompere sulla scena politica una visione del mondo *altra*?

L'attuazione della Costituzione, con la centralità della persona e il progetto di emancipazione e giustizia sociale, potrebbe essere un passo in questa direzione, conferire la forza del diritto costituzionale ad un progetto politico *alternativo* – per quanto suoni paradossale tale aggettivo se riferito alla *higher law* – alla pervasività, alle istanze egemoniche, alle diseguaglianze e alla letalità del neoliberismo.

²⁸ Da ultimo, sul legame fra inquinamento e rischio di morte per Covid-19, cfr. Xiao Wu, R. C. Nethery, M. B. Sabath, D. Braun, F. Dominici, *Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States*, Harvard University, 5 aprile 2020 (<https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/home>).

²⁹ A. L. LARA, *Covid-19, non torniamo alla normalità. La normalità è il problema*, in *il manifesto*, 5 aprile 2020 (trad. di P. Sullo).

³⁰ S. ŽIŽEK, *Virus. Catastrofe e solidarietà*, Ponte alle grazie, Milano, 2020 (V ed., 27 marzo 2020).

³¹ Con la precisazione che il principio di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., oltre che concretizzato dall'azione dei cittadini, richiede un'azione delle istituzioni pubbliche, nella prospettiva dell'art. 3, c. 2.